



Sent.35/2024

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL MOLISE**

composta dai seguenti Magistrati:

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Maurizio Stanco    | Presidente                  |
| Gennaro Di Cecilia | Consigliere <i>relatore</i> |
| Luigi Di Marco     | Consigliere                 |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio di conto iscritto al n. 4014/CONTO del registro di Segreteria, promosso con relazione di irregolarità n. 93/2024 redatta dal Primo ref. Luigia Iocca, sul conto giudiziale presentato dal sig. Giuseppe LIMONCELLI, nato a Sant'Elia a Pianisi (CB) il 23/9/1953 ed ivi residente in via Case Sparse snc, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Martino, munito di procura scritta alle liti, ex art. 83 c.p.c.;

Visti la relazione di deferimento, la memoria presentata dall'agente contabile integrata dalla difesa orale svolta in udienza dal difensore costituito, nonché le conclusioni orali rassegnate dal Pubblico Ministero e la documentazione tutta presente agli atti del giudizio;

Udito, all'udienza del 24/10/2024, svoltasi con l'assistenza del Segretario dott.ssa Donatella Petrollino, il S.P.G. dott. Stefano Brizi e l'avv. Stefano Martino, costituitosi per l'agente contabile soltanto nell'udienza di discussione.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il giudizio trae origine dalla relazione di irregolarità n. 93/2024, trasmessa in data 11/3/2024 alla segreteria della sezione, con la quale il magistrato istruttore ha chiesto di sottoporre a giudizio della Sezione il conto giudiziale iscritto al n. 11852, depositato il 15/12/2021, inerente alla gestione della riscossione TOSAP, esercizio finanziario 2020 e, precisamente, dall'1/1/2020 al 30/9/2020, del Comune di Sant'Elia a Pianisi (CB), per i profili di irregolarità di seguito riassunti.

Riferiva il magistrato che, sulla base della documentazione acquisita in istruttoria, era emerso che il conto in oggetto, esaminato dal revisore sulla scorta dei documenti e dei riferimenti normativi e regolatori indicati nel relativo verbale, era stato redatto sul prescritto modello di cui al D.P.R. n. 194/19996, sottoscritto dal contabile e parificato dal Responsabile del servizio finanziario e su di esso non risultavano presentati denunce o esposti a carico del contabile.

Il revisore riscontrava, anche, l'avvenuta effettuazione di verifiche trimestrali di cassa, dalle quali non emergevano segnalazioni.

Tuttavia, detto funzionario affermava, nel verbale di revisione riguardo alla completezza della documentazione giustificativa del carico, che *"questa Segreteria ha ricevuto esclusivamente la bolletta n. 1110 del 04.09.2020 [...] e le reversali n. 725 e 726 del 22/10/2020 (di importo rispettivamente di euro 198, 00 e euro 64,00). Non è stata invece trasmessa alcuna ricevuta di riscossione".* In ordine a tale circostanza, l'agente contabile trasmetteva – con comunicazione di posta ordinaria prot. n. 465 del 16/10/2023 – la seguente dichiarazione : *"Lo scrivente è andato in pensione il 30/09/2020,*

*qualche giorno prima di tale data in qualità di agente contabile, ha chiuso tutti i conti riferiti alla riscossione TOSAP anno 2020 versando la relativa somma in banca e mettendo i relativi bollettari con le ricevute della riscossione, in una scatola di cartone, unitamente ad altri bollettari relativi agli anni precedenti, tale scatola contenente decine e decine di bollettari TOSAP, era situata in un armadio unitamente ad altra documentazione che riguardava l'ufficio. Alle ore 14,00 circa di quello stesso giorno, riconsegnava le chiavi dell'ufficio unitamente ad altre chiavi in suo possesso, al responsabile del servizio economico finanziario".*

Il revisore proseguiva riferendo che, in seguito alla notifica della nota istruttoria con la quale la Sezione richiedeva la documentazione giustificativa del carico, *"unitamente al Responsabile dell'ufficio di P.M. è stata fatta una ricerca di tali bollettari, sia nell'armadio sopracitato, che nel frattempo era stato portato nella nuova sede del Comune, sia nella vecchia sede del palazzo comunale"* e che dalla ricerca sarebbero emersi solo due bollettari riferiti ad anni precedenti, anziché al conto in esame.

A tal punto, veniva indirizzata – al Sindaco e all'agente contabile (per il tramite dell'amministrazione) – una nota di sollecito richiedendo la *"trasmissione del verbale di riconsegna della documentazione giustificativa della gestione (o attestazione analoga), in riscontro a quanto illustrato circa il collocamento in quiescenza e le successive operazioni ivi riferite"* nonché, qualora fosse stata documentata la riconsegna, *"un breve ragguaglio in ordine alle modalità di conservazione della documentazione suddetta, con l'indicazione degli uffici a ciò deputati"* e in caso contrario *"le copie dei provvedimenti rilasciati, con l'importo dei diritti corrispondentemente*

*incassati, e/o ogni altro elemento documentale idoneo a consentire un riscontro tra le somme versate al tesoriere e quelle effettivamente ricevute dai cittadini”.*

Il revisore riferiva che, alla data di redazione del verbale (19/12/2023), *“alla nota di sollecito sopra citata non è stata data risposta”.*

All’esito di ulteriore sollecito formulato dall’ufficio istruttorio in data 8/1/2024, l’ente comunicava (con nota prot. n. 0000415 del 18/1/2024): *“Quanto ai registri, bollettari o altra documentazione utile a dimostrare le riscossioni relative all’occupazione suolo ed aree pubbliche – TOSAP anno 2020, dell’agente contabile Sig. Limoncelli Giuseppe, in servizio presso il Comune di Sant’Elia a Pianisi fino al 30.09.2020, si precisa che detta documentazione non è stata inviata in quanto, pur avendo eseguito con la massima accuratezza e diligenza sollecite ricerche per rinvenirla, la stessa non è stata trovata né presso l’Ufficio di Polizia Municipale né negli archivi comunali, anche dopo il coinvolgimento diretto del Sig. Limoncelli Giuseppe, al quale sono state formalmente notificate le richieste della Corte del 25.09.2023 e del 08.01.2024. Quest’ultimo ha dichiarato di aver messo «i relativi bollettari con le ricevute della riscossione, in una scatola di cartone, unitamente ad altri bollettari relativi agli anni precedenti», che «tale scatola, contenente decine e decine di bollettari TOSAP, era situata in un armadio unitamente ad altra documentazione che riguardava l’Ufficio» e che «alle 14:00 circa» del 30/09/2020 «ricesegnava le chiavi dell’Ufficio unitamente ad altre chiavi in suo possesso, al Responsabile del servizio economico-finanziario.». Preso atto delle suddette dichiarazioni, si precisa che agli atti dell’Ente non risulta nessun verbale attestante il passaggio di consegne fatto intendere dal Sig. Limoncelli Giuseppe e che l’Ufficio di Polizia Municipale non è stato mai materialmente*

*chiuso al momento del pensionamento, in quanto utilizzato anche come Ufficio Protocollo dell'Ente".*

Alla luce di quanto illustrato, il magistrato istruttore ha concluso proponendo la dichiarazione di irregolarità della gestione in quanto, sebbene le circostanze esposte non dessero luogo a un debito dell'agente contabile *stricto sensu* inteso, e quantificabile, impedivano, in radice, comunque una valutazione di regolarità della gestione in discorso medesima, che resta priva di riscontri giustificativi e parametri di riferimento, citando adesiva giurisprudenza di questa Corte (Sez. giur. Calabria, sent. n. 146/2018, ord. n. 130/2017; Sez. giur. Veneto, sent. n. 160/2017; Sez. giur. Campania, sent. n. 689/2006).

L'agente contabile ha provveduto a depositare, in data 3/10/2024 (per il tramite dell'avv. Stefano Martino), memoria contenente deduzioni difensive declinando ogni contestata responsabilità di quanto accaduto.

Riservando eventuali e ulteriori chiarimenti in merito all'udienza di discussione, il convenuto ha specificamente dedotto che, con nota del 14/10/2023, acquisita al protocollo del 16/10/2023 al n. 465, aveva già comunicato testualmente: "*Inoltre, come già accennato sopra, si porta a conoscenza di Codesta Spett.le CORTE DEI CONTI, che dall'autunno dell'anno 2021 in poi, tutti gli uffici comunali, compresi i relativi suppellettili e il loro contenuto, sono stati oggetto di spostamento, nella nuova sede del Comune*", paventando l'idea "*che tali bollettari, potessero essere stati involontariamente smarriti*" ...avendo... "*avuto modo di parlare con gli operai comunali che erano stati incaricati alla pulizia dell'ufficio di P.M., dai colloqui*

*avuti è emerso, che parecchio materiale vario esistente in tale ufficio, era stato portato nella discarica comunale (sostanzialmente buttato), gli stessi, inoltre, affermavano che loro avevano ripulito l'ufficio dal materiale che non serviva più."*

Che successivamente aveva cercato di avere notizie più dettagliate, negli incontri avvenuti col dipendente Sig. Iacovelli Giuseppe il quale, oltre ad affermare che in mezzo al materiale cartaceo buttato - e che nessuno aveva controllato - vi erano anche dei bollettari, riferiva di essere stato interpellato dal responsabile dell'ufficio tecnico, per chiarimenti, presagendo la richiesta di chiarimenti da parte di questa Corte in ordine alla vicenda in esame.

All'udienza di discussione, il P.M. ha rassegnato oralmente le proprie conclusioni conformandosi alle richieste del magistrato istruttore del conto e richiamando, in particolare, il regime normativo dell'art. 279 del d.p.r. n. 827/1924 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, tuttora vigente, che prescrive, sanzionandola in caso di omissione, una maggior cura nella conservazione di bollettari e di documentazione dovuta, soprattutto, per il trasferimento di sede avvenuto dell'ufficio di Polizia Municipale in cui essi erano presumibilmente conservati.

L'avv. Martino ha insistito per la pronuncia di discarico in favore del proprio assistito, ritenendo che nei suoi confronti non sia ravvisabile alcuna responsabilità, di natura dolosa ma anche gravemente colposa, per lo smarrimento o distruzione dei bollettari, a suo dire, riposti nell'armadietto deputato alla conservazione dell'archivio di

quell'ufficio, collocato presso la vecchia sede municipale, trasferita nel 2021 successivamente, quindi, rispetto al settembre 2020 in cui l'agente contabile transitava in pensione; semmai imputabile esclusivamente al comune per aver ordinato agli operai di svuotare gli uffici e, sostanzialmente, di distruggere quanto ivi contenuto, come emerso da informazioni assunte da dipendenti ed operai che se ne sono occupati.

Al termine, la causa è passata in decisione.

### MOTIVAZIONE

Il collegio - alla stregua delle definitive risultanze istruttorie emerse a seguito di dibattimento - in sostanziale accoglimento dei motivi evidenziati dal magistrato relatore che si rivelano fondati nei termini individuati in narrativa, ritiene che occorra pervenire ad una pronuncia di irregolarità della gestione in esame.

In proposito, il collegio rileva l'inequivoca affermazione resa dal comune di Sant'Elia a Pianisi - a fronte delle richieste istruttorie provenienti da questa Corte del 25/9/2023 e dell'8/1/2024 - circa il mancato ritrovamento, nonostante la massima accuratezza e diligenza delle ricerche esperite sia presso l'ufficio di Polizia Municipale che negli archivi comunali e nell'armadio dove sarebbero stati asseritamente riposti, sia nella vecchia che nella nuova sede nella quale il comune si era nel frattempo trasferito - dei *“registri, bollettari o altra documentazione utile a dimostrare le riscossioni relative all'occupazione suolo ed aree pubbliche - TOSAP anno 2020, dell'agente contabile Sig. Limoncelli Giuseppe, in servizio presso il Comune di Sant'Elia a Pianisi fino al 30.09.2020”* ..... *“precisa(ndo) che detta documentazione non è stata inviata...”* e che *“...agli atti dell'Ente*

*non risulta nessun verbale attestante il passaggio di consegne fatto intendere dal Sig. Limoncelli Giuseppe e che l'Ufficio di Polizia Municipale non è stato mai materialmente chiuso al momento del pensionamento, in quanto utilizzato anche come Ufficio Protocollo dell'Ente".*

Tale carenza documentale non è stata, quindi, colmata neppure in sede di istruttoria giudiziale, nonostante lo stesso convenuto, ormai non più in servizio, abbia affermato – con circostanza che risulta non contestata – come si sia prodigato, in diverse occasioni, nell'ottenere elementi informativi sia dal comune che attinti, specificamente, dagli operai incaricati delle pulizie dell'ufficio di Polizia Municipale.

Di talché il collegio condivide appieno le conclusioni cui è pervenuto il magistrato istruttore nella relazione di deferimento, dovendo ritenersi assunta carattere dirimente l'assenza di produzione di circostanziati elementi documentali di supporto o di idonei giustificativi di riscontro – evidentemente andati smarriti o distrutti nel considerevole lasso di tempo trascorso, deponendo per la verosimile irreperibilità dei medesimi che non sembra diversamente rimediabile - circostanza che costituisce un'oggettiva causa ostativa alla conseguente verifica giudiziale della regolarità della gestione in esame attraverso la puntuale ricostruzione e approvazione del relativo conto poiché priva di riscontri documentali giustificativi idonei (conformi, in giurisprudenza, sentenze Sez. Molise, n. 25/2008; Sez. Piemonte, n. 144/2018; Sez. Liguria, n. 91/2023; Sez. Calabria, n. 146/2018; Sez. Veneto, n. 151/2024 e n. 91/2023).

Per le suesposte ragioni, reputa il collegio, ai sensi dell'art. 145 del c.g.c. (Istruzione e relazione), vada dichiarata la irregolarità del conto giudiziale esaminato, iscritto al n. 11852.

Il collegio ritiene, tuttavia, necessario trasmettere gli atti alla Procura regionale per ogni valutazione rientrante nella sua competenza.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Molise, definitivamente pronunciando, dichiara irregolare il conto n. 11852, reso dall'agente contabile Giuseppe Limoncelli e relativo alla gestione della riscossione TOSAP per il periodo 1/1/2020 - 30/9/2020 del Comune di Sant'Elia a Pianisi (CB), depositato il 15/12/2021, nei termini indicati in motivazione e senza addebito, anche per le spese.

Dispone la trasmissione degli atti alla Procura regionale per ogni valutazione di competenza per eventuali profili di responsabilità amministrativa.

Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 24 ottobre 2024.

IL MAGISTRATO ESTENSORE

(Gennaro Di Cecilia)

f.to digitalmente

IL PRESIDENTE

(Maurizio Stanco)

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 4 novembre 2024

Il Responsabile della Segreteria

(Sig.ra Maria Grazia SECHI)

f.to digitalmente